

**Schema di Terzo atto aggiuntivo
alla Convenzione protocollo n. 177481 dell'11 marzo 2022
come modificata con atti aggiuntivi prot. n. 867559 del 16 dicembre 2022
e prot. n. 425135 del 1 giugno 2023 per la realizzazione
del Servizio residenziale per donne vittime di violenza - CUP C61B21013750003**

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da Laura Castegnaro, nata a *** il ***, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente dell'UMSe Prevenzione della violenza e della criminalità, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo, con sede legale in Trento in via H. Gmeiner, 25, codice fiscale n. 00380660225, rappresentata da Andrea Rudari nato a *** il ***, che interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante.

P R E M E S S O C H E

- tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo è stata stipulata una convenzione pluriennale per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza, registrata al protocollo con n.177481 di data 11 marzo 2022 e modificata con atti aggiuntivi prot. n. 867559 di data 16 dicembre 2022 (il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 2287 del 13 dicembre 2022) e prot. n. 425135 di data 1 giugno 2023 (il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 676 del 21 aprile 2023), indicata per brevità nel presente atto aggiuntivo “Convenzione”;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 2024 è stata approvata la Strategia provinciale della XVII Legislatura che prevede come obiettivo nell'area strategica 10.3 il potenziamento dei servizi antiviolenza nell'ottica di una sempre maggiore specializzazione della filiera, al fine di tutelare le donne vittime di violenza e di agevolarne l'autonomia;
- con legge provinciale n. 11 del 2024 è stata integrata la legge provinciale n. 6 del 2010 con una disposizione e con il relativo stanziamento di risorse dedicate specificamente rivolte al supporto al percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza volto alla protezione e al raggiungimento dell'autonomia

relazionale, economica, lavorativa e abitativa, il quale deve essere attuato mediante personale con specifiche competenze in materia e che, tra l'altro: si avvia nella fase di emergenza e si conclude con la fase del reinserimento personale e sociale in un'ottica di continuità; è realizzato con il coinvolgimento dei soggetti della rete territoriale e di ogni altra agenzia che possa favorire la fuoriuscita dalla violenza e concorrere al raggiungimento dell'autonomia della donna; supporta le donne vittime di violenza nell'accesso guidato ai servizi che rispondono ai bisogni sanitari, finanziari, lavorativi e abitativi;

- con deliberazione n. 1864 del 2024 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'elenco "Insieme contro la violenza sulle donne" nel quale possono iscriversi i soggetti che intendono promuovere azioni a favore delle donne che subiscono violenza di genere in provincia di Trento e che prevede, inoltre, l'iscrizione d'ufficio per i soggetti affidatari di servizi antiviolenza sulla base di convenzioni e contratti con la Provincia;

RILEVATO CHE

in base alla Strategia provinciale della XVII Legislatura, alla legge provinciale n. 11 del 2024 e alla citata deliberazione n. 1864 del 2024 si rende necessario potenziare il Servizio residenziale per donne vittime di violenza incrementando il budget da destinare all'aumento della diaria per le donne vittime di violenza (in coerenza con la diaria prevista nell'ambito della convenzione per la realizzazione del nuovo Servizio residenziale per donne vittime di violenza stipulata in data 18 gennaio 2024 con l'Associazione temporanea tra Punto d'Approdo Società Cooperativa Sociale Onlus, mandataria, e Fondazione Famiglia Materna ETS, mandante, ns. prot. n. 45568 di medesima data) e all'aumento del personale dedicato, alla partecipazione al Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza istituito dall'art. 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 e all'accompagnamento delle donne ospiti in alloggi di III livello al fine di rafforzarne il percorso di autonomia, nonché prevedere una clausola sull'utilizzo del logo "Insieme contro la violenza sulle donne";

V I S T I

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) emesso in data 12 novembre 2024 protocollo INAIL_46527434;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà concernente i requisiti generali dell'organizzazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) prot. n. 937084 dd 12/12/2024;

- gli atti citati in premessa;

ciò premesso, si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

Art 1.

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 "Oggetto e finalità del servizio" è inserito il seguente comma:

"5 bis. Il Soggetto gestore partecipa al Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza istituito dall'art. 11 bis della L.P. 6/2010, avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.";

2. Al comma 1, lett a) dell'articolo 6 "Descrizione dell'intervento di Casa rifugio" le parole "viene erogata una diaria di € 8,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio. Questa fase si conclude entro 30 giorni." sono sostituite con le seguenti "viene erogata una diaria di € 9,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio. Questa fase si conclude, di norma, entro 30 giorni.";

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 7 "Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato" è inserita la seguente lettera:

"d) Accompagnamento post dimissione: la donna è sostenuta nel conseguimento e consolidamento dell'autonomia relazionale, economica, lavorativa e abitativa, nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione. Questa fase si conclude di norma entro 18 mesi.";

3. Al comma 3 dell'articolo 7 "Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato" le parole "viene impiegata almeno un'operatrice antiviolenza equivalente a tempo pieno" sono sostituite con le seguenti "sono impiegate almeno un'operatrice antiviolenza a tempo pieno e una a tempo parziale a 18 ore.";

4. Dopo il comma 14 dell'articolo 11 "Obblighi in capo al Soggetto gestore" è inserito

il seguente comma:

“15. Il Soggetto gestore nello svolgimento del servizio utilizza il logo “Insieme contro la violenza sulle donne” e menziona il recepimento del finanziamento provinciale.”;

5. Al comma 1 dell’articolo 18 “Importo massimo e modalità di erogazione del contributo” dopo le parole “pari ad un massimo di euro 1.272.900,00.” sono aggiunte le parole “Con riferimento ai 24 mesi del rinnovo, l’importo annuo è pari ad euro 479.160,00 per un totale complessivo pari ad un massimo di euro 958.320,00.”

Art. 3
(Ulteriori disposizioni)

1. Le disposizioni della Convenzione non oggetto di modifica ai sensi del presente Atto Aggiuntivo rimangono invariate.

Art. 4
(Efficacia)

1. Il presente Atto Aggiuntivo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2025, per la durata di 24 mesi.

Atto letto, accettato e sottoscritto digitalmente dalle parti

per la Provincia autonoma di Trento
la dirigente dell’Unità di missione semplice Prevenzione della violenza e della criminalità
dott.ssa Laura Castegnaro

per la Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo
il legale rappresentante
dott. Andrea Rudari